



ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INDICE

Art. 1 - Principi Generali Disciplina

Art. 2 - Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Art. 3 - Definizione delle punizioni disciplinari (indicazioni generali)

Art.4 - Individuazione dell'organo competente ad erogare la sanzione disciplinare

Art 5 - Norme procedurali

Art. 6 - Impugnazioni e ricorsi

Art. 7 - Attività riparatorie

Art. 8 - Prospetto delle mancanze, sanzioni ed organi competenti ad irrogarle

Art. 9 – Disposizioni finali



ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Lg.241/90 ; ART. 3 e 4 D.P.R. 249/98 ; D.P.R. 235/07 ; Nota MPI 3602/PO/08)

Art. 1 Principi Generali Disciplina

- 1) I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4) Le sanzioni sono sempre riparatrici, proporzionate alla infrazione e per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno.
- 5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- 6) Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 7) Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 8) L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposta anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del precedente comma 7.
- 9) Nel casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 10) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

- 1) I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica (di cui all'articolo 3 del D.P.R. 24.6.1998, n.249), sono individuati in ordine alla gravità come di seguito riportato:
 - a) mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; frequenza non regolare; assenze ingiustificate;
 - b) mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni; piccole violenze di tipo verbale, psicologico, fisico nei confronti di coetanei e adulti operanti nel contesto scolastico; reiterarsi dei casi previsti alla lettera a);

- c) molestie di qualunque tipo, minacce, utilizzo di strumenti non adeguati; propaganda e uso di sostanze e materiali non consoni all'età; atteggiamenti pericolosi che possano causare lievi danni involontari a persone o cose; inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; comportamento recante danni lievi al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici; reiterarsi dei casi previsti alla lettera b);
- d) fatti che turbino il regolare andamento della scuola in modo significativo; reiterarsi dei casi previsti alla lettera c) con maggiore gravità degli effetti prodotti;
- e) offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni; offese alla morale e oltraggio grave all'Istituto o al corpo insegnante;
- f) reato;
- g) reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale, se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 3

Definizione delle punizioni disciplinari (indicazioni generali)

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- a) ammonizione privata o in classe;
- b) ammonimento scritto;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a tre giorni, con o senza obbligo di frequenza scolastica, ed eventuali attività socialmente utili per la scuola ed il trasgressore;
- d/e) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da tre fino a quindici giorni o anche superiore ;
- f) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato;
- g) allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

Art.4

Individuazione dell'organo competente ad erogare la sanzione disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono inflitte agli alunni dai Professori, dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe e di Istituto . In particolare, sono inflitte:

- dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti:

- 1) ammonizione privata o in classe (in forma verbale o scritta)

- dal Dirigente Scolastico (su proposta degli insegnanti o di altro personale scolastico):

- 2) ammonimento ufficiale scritto;
- 3) allontanamento dalla scuola e fino a 5 giorni in presenza di particolari urgenze. Il provvedimento deve essere preceduto da una procedura di audizione delle parti coinvolte e va notificato alla famiglia dell'alunno .

- dal Consiglio di Classe:

- 1) allontanamento dalla Scuola fino a 3 giorni. Il provvedimento deve essere preceduto da un'audizione delle parti coinvolte di fronte al Consiglio di Classe completo, fermo restando che la decisione sarà presa dal Consiglio di Classe ristretto alla sola componente docente e va notificato alla famiglia dell'alunno .
- 2) allontanamento dalla Scuola da 3 a 15 giorni. Il provvedimento deve essere preceduto da un'audizione delle parti coinvolte di fronte al Consiglio di Classe completo, che prenderà anche la decisione sulla sanzione. Il Dirigente Scolastico notificherà la decisione alla famiglia dell'alunno.

- dal Consiglio di Istituto

- 3) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata **superiore** ai 15 giorni e commisurata alla

gravità del reato. Il provvedimento deve essere preceduto da un'audizione delle parti coinvolte di fronte al Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico notificherà la decisione alla famiglia dell'alunno.

- 4) allontanamento dalla Scuola sino al permanere della situazione di pericolo per le persone e le cose e/o di accertata incompatibilità ambientale, ed eventualmente fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e dalla partecipazione all'esame di Stato. Il provvedimento deve essere preceduto da un'audizione delle parti coinvolte di fronte al Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico notificherà la decisione alla famiglia dell'alunno.

Art 5 Norme procedurali

La responsabilità disciplinare è personale. Sarà compito del personale della scuola attivarsi per individuare le responsabilità, qualora queste non siano immediatamente riscontrabili. *Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.* (comma art. 4, D.P.R. 24.6.1998, n. 249). Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti, così da consentire all'alunno di giustificarsi. Nei casi di ammonizione privata o in classe la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe.

Il docente è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dall'alunno. In caso di ammonimento scritto il Dirigente Scolastico deve avviare la procedura con la preliminare contestazione di addebiti. In tutti i casi in cui sia necessario irrogare una sanzione disciplinare prevista dalle lettere d), e), f) di cui all'art. 3 del presente regolamento, le contestazioni, con l'invito a presentare le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal presidente dell'organo collegiale.

E' consentita all'alunno la possibilità di essere accompagnato dal genitore o da un legale di fiducia. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall'alunno che ha la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Dopo la prima fase svolta dal Dirigente Scolastico, volta ad acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente (fase istruttoria-testimoniale), l'organo collegiale si riunisce per votare sulle deliberazioni da adottare. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente ai genitori.

Art. 6 Impugnazioni e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica e per impugnazioni contro la corretta interpretazione dello Statuto degli studenti è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due genitori e da un docente, eletti e designati dal Consiglio di Istituto.

Art. 7 Attività riparatorie

Alcune sanzioni disciplinari, come meglio appresso specificato, possono essere riparate o integrate con le seguenti modalità:

1. Ammissione di responsabilità da parte dell'alunno e richiesta dei genitori di apertura della procedura di riparazione in tempo utile per poter sospendere il provvedimento.

2. Individuazione da parte del Dirigente Scolastico o da parte del Consiglio di classe o di Istituto dell'attività riparatoria in cui utilizzare l'alunno, da ricercare nell'ambito di:

- a) attività di supporto al personale collaboratore scolastico ove possibile in orari non coincidenti con le lezioni ;

- b) sostegno materiale e/o all'apprendimento di alunni svantaggiati all'interno della scuola. L'attività sarà comunque commisurata alle reali possibilità dell'alunno e corrispondente alla mancanza disciplinare.

Art. 8

Prospetto delle mancanze, sanzioni ed organi competenti ad irrogarle

	Mancanze	Sanzioni	Organo Competente
a.	presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi;	a) Annotazione sul registro di classe. b) Comunicazione telefonica alla famiglia e accettazione in classe. c) Comunicazione scritta alla famiglia, con convocazione della stessa da parte del dirigente o del coordinatore della classe.	Coordinatore del C.d.C. o docente interessato. Dirigente scolastico.
b.	spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;	a) Richiamo verbale dello studente b) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. c) Convocazione dei genitori. d) Se ulteriormente reiterata, sospensione con allontanamento dello studente da 1 a 5 giorni.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
c.	disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;	a) Richiamo verbale dello studente. b) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. c) Convocazione dei genitori. d) Se ulteriormente reiterata, sospensione con allontanamento dello studente da 1 a 5 giorni.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
d.	non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale didattico e rifiutarsi di eseguire le prove di verifica ;	a) Annotazione sul registro da parte dell'insegnante e richiesta di svolgimento dei compiti per la lezione successiva. b) Avviso alla famiglia con richiesta di collaborazione. c) Convocazione della famiglia.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato.
e.	falsificare le firme su verifiche o note degli insegnanti;	a) Convocazione della famiglia. b) Se reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 3 giorni dello studente.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
f.	dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici;	a) Richiamo verbale dello studente. b) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. c) Convocazione dei genitori.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato
g.	portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;	a) Sequestro immediato del materiale che viene posto nella cassaforte della scuola, ammonizione formale sul registro di classe, riconsegna dell'oggetto ai genitori. b) Se usati in modo pericoloso, sospensione dalle lezioni e/o allontanamento dall'istituzione scolastica.	Personale A.T.A. (solo per la confisca). Docente. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto.
h.	usare il cellulare;	c) Sequestro immediato del cellulare che viene posto nella cassaforte della scuola, riconsegna del cellulare ai genitori. a) Ammonizione formale sul registro di classe. b) Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni se reiterato. c) Se usato in modo lesivo della dignità personale, allontanamento dall'istituzione scolastica.	Personale A.T.A. (solo per la confisca). Docente. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto.
i.	non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto;	a) Richiamo verbale dello studente. b) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. c) Convocazione dei genitori. d) Se ulteriormente reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
j.	sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;	a) Richiamo verbale dello studente e, se possibile, ricostituzione dello stato preesistente delle cose. b) Risarcimento danni (il risarcimento è un dovere non una sanzione). c) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. d) Convocazione dei genitori. e) Sospensione dai viaggi di istruzione.	Personale ATA (solo per il richiamo). Coordinatore C.d.C. o docente interessato. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Dirigente Scolastico (per il risarcimento del danno).

		f) Se ulteriormente reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente.	
k.	offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;	a) Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi. b) Ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. c) Convocazione dei genitori. d) Se reiterata sospensione dai viaggi di istruzione. e) Se ulteriormente reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
l.	comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o dei compagni;	a) Ammonizione formale sul diario e sul registro di classe e rientro a scuola dello studente accompagnato da un genitore. b) Sospensione dai viaggi di istruzione. c) Se reiterate, sospensione da 1 a 5 giorni dello studente d) Se grave, convocazione immediata dei genitori e contemporaneo allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni dello studente. e) Se persiste una situazione di pericolo per l'incolumità altrui, allontanamento dall'istituzione scolastica fino alla cessazione del rischio. f) Risarcimento dei danni (il risarcimento è un dovere non una sanzione).	Dirigente scolastico. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
m.	usare un linguaggio non consono all'ambiente scolastico;	a) Richiamo verbale dello studente. b) Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe. c) Convocazione dei genitori. d) Se ulteriormente reiterata, sospensione con allontanamento da 1 a 5 giorni dello studente.	Coordinatore C.d.C. o docente interessato. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti (caso d).
n.	fumare nei locali scolastici e nelle sue pertinenze;	a) Confisca immediata delle sigarette e convocazione dei Genitori. b) Se reiterata, sospensione da 1 a 5 giorni.	Personale A.T.A. (solo per la confisca). Dirigente scolastico. Coordinatore C.d.C. o docente interessato. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
o.	falsificazione di firma a seguito di assenza arbitraria;	convocazione immediata dei genitori e sospensione da 1 a 3 giorni.	Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.
p.	ogni comportamento che rientri tra i reati penalmente perseguibili.	Oltre 15 giorni Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del comportamento.	Dirigente scolastico. Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti. Consiglio di Istituto.

Art. 9 Disposizioni Finali

Il presente Regolamento ha validità triennale e viene deliberato dal Consiglio d'Istituto.